

Thiene, 6 maggio 2021

CIRCOLARE MENSILE – MAGGIO 2021

Indice

● Bollo sulle fatture elettroniche.....	2
● Fatturazione elettronica: le autofatture e l'integrazione xml	2
● Il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate per accedere al regime Oss delle vendite a distanza.....	3
● Sportello Simest per l'internazionalizzazione al via dal 3 giugno 2021	4
● Spese mediche detraibili solo con mezzi di pagamento tracciati	4
● Possibile rinvio dell'acconto Irap 2020	5
● Rinvio del pagamento delle cartelle al 30 giugno 2021	5
● SCADENZIARIO – MAGGIO 2021	6

Bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha reso operativa la procedura per l'assolvimento dell'imposta di bollo all'interno del portale **Fatture e Corrispettivi**, nell'apposita sezione denominata "imposta di bollo".

L'Amministrazione finanziaria propone le somme da versare all'interno di due distinti elenchi:

- **Elenco A** (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo;
- **Elenco B** (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista.

Il contribuente può modificare l'elenco B indicando quali fatture non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono esservi assoggettate ma che non figurano in nessuno dei due elenchi. Tali **modifiche devono** essere effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**. Per il **secondo trimestre** il termine slitta al **10 settembre 2021**.

Il **versamento** a titolo di imposta di bollo dovrà avvenire **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento** tramite modello F24 oppure addebito in conto corrente. Per il secondo trimestre il termine di versamento è il 30 settembre. Nel caso in cui l'imposta del primo trimestre sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.

Fatturazione elettronica: le autofatture e l'integrazione xml

L'integrazione della fattura in modalità elettronica è possibile a partire dal 1° gennaio 2021 a seguito dell'introduzione dei nuovi TipoDocumento:

- codice **TD16** (reverse charge interno);
- codice **TD17** (acquisto di servizi da soggetto UE/extra-UE);
- codice **TD18** (acquisti di beni intracomunitari).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per tutte e tre le tipologie di documento, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l'identificativo fiscale del **cedente effettivo** (fornitore/prestatore estero o fornitore/prestatore italiano che rende i servizi classificati nei

nuovi codici natura riferibili al precedente N.6) e nel campo cessionario/committente i dati **di chi trasmette**.

Coloro che per l'anno 2021 effettuano operazioni con l'estero e continuano ad adottare la modalità di integrazione cartacea, sono tenuti all'invio dell'Esterometro; in questo caso, i codici documento da utilizzare saranno **TD10** per gli acquisti di beni intra-UE e **TD11** per gli acquisti di servizi intra-UE (da non confondere con TD18 e TD17, da usare solo per le integrazioni elettroniche).

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esterometro verrà abrogato e tutte le operazioni relative dovranno transitare tramite Sdl.

Il nuovo portale dell'Agencia delle Entrate per accedere al regime Oss delle vendite a distanza

A partire dal **1° luglio 2021** diverrà operativo il nuovo **regime Oss** (One time Stop Shop) che andrà a sostituire e ad ampliare il precedente regime Moss (Mini One Stop Shop).

Il Moss ha istituito un regime di tassazione Iva semplificato destinato alle vendite a distanza dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione - TTE resi a consumatori finali. La tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il nuovo regime Oss include, invece:

- le **vendite a distanza intracomunitarie di beni** effettuate **da fornitori** o tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica**;
- le **vendite nazionali di beni** effettuate tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica**;
- le **prestazioni di servizi** da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (**consumatori finali**).

Come il Moss, anche il nuovo sistema Oss **evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro** di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In Italia è possibile accedere alla **registrazione** a partire **dal 1° aprile 2021** nel portale dell'Agencia delle Entrate, all'interno dell'area riservata, alla **sezione "Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop"**.

I soggetti **iscritti al Moss** alla data del 30 giugno 2021 saranno **automaticamente** registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.

📍 Sportello Simest per l'internazionalizzazione al via dal 3 giugno 2021

Il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 394/1981 ha deliberato la riapertura dello sportello **Simest per l'internazionalizzazione** a decorrere **dal 3 giugno 2021**.

Risulterà di nuovo possibile ottenere **finanziamenti agevolati** e a **fondo perduto** per sostenere le imprese esportatrici attraverso sette strumenti:

1. patrimonializzazione;
2. partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema;
3. inserimento nei mercati esteri;
4. Temporary Export Manager;
5. e-commerce;
6. studi di fattibilità;
7. programmi di assistenza tecnica.

Tutti gli strumenti prevedono la possibilità di richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, **fino ad un massimo di 800.000 euro**.

📍 Spese mediche detraibili solo con mezzi di pagamento tracciati

Dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l'obbligo di **documentare le spese mediche con mezzi di pagamento tracciati**. Lo stesso vale per tutti gli oneri detraibili nella misura del 19% ai fini Irpef come spese veterinarie, scolastiche, abbonamenti ai mezzi di trasporto, premi per assicurazioni aventi ad oggetto rischio morte o di invalidità permanente, canoni di locazione, erogazioni liberali, ecc.

L'utilizzo di tali modalità può essere **dimostrato attraverso prova cartacea** della singola transazione o pagamento, quindi occorre **conservare** ai fini di eventuali accertamenti la copia cartacea della **ricevuta Pos**, oppure della **contabile del bonifico** effettuato, oppure dell'**estratto conto** da cui si evincano i movimenti relativi a tali spese.

Gli unici oneri ammessi in detrazione che possono essere ancora **pagati in contanti** sono:

- gli acquisti di **medicinali** e di **dispositivi medici**;
- le prestazioni sanitarie rese da **strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate** al servizio sanitario nazionale.

🕒 Possibile rinvio dell'acconto Irap 2020

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021, ha affermato che, con una norma di prossima emanazione, sarà **prorogato** dal 30 aprile 2021 al **30 settembre 2021** il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, degli **acconti Irap** sospesi per l'anno scorso e tornati in campo per le aziende che hanno superato i plafond degli aiuti di Stato, concessi dalla normativa emergenziale comunitaria.

🕒 Rinvio del pagamento delle cartelle al 30 giugno 2021

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021, ha affermato che è in corso la definizione di un provvedimento volto al **differimento** del termine di sospensione delle attività di riscossione fino al **31 maggio 2021**.

Il nuovo termine per pagare i debiti scaduti sarà quindi il **30 giugno 2021**, ossia l'ultimo giorno del mese successivo al termine della sospensione, come previsto dall'art. 68, D.L. 17.03.2020, n.18.

La sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

La sospensione comprende, oltre che gli avvisi da parte dell'INPS, anche gli accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti locali, già soggetti alla precedente proroga e pertanto ulteriormente rinviati.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

Metha Studio Associato

SCADENZIARIO – MAGGIO 2021

- 17/05/2021** Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Contributi INPS Artigiani e Commercianti
Inail - seconda rata dell'autoliquidazione
Liquidazione Iva mensile – aprile 2021
Liquidazione Iva Trimestrale – I trimestre 2021
Versamento 3° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale
- 20/05/2021** Contributi Enasarco – I trimestre 2021
- 25/05/2021** Modello Intrastat mensile – aprile 2021
- 28/05/2021** Termine per la presentazione delle istanze per il Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni
- 30/05/2021** Rinnovo contratti di locazione – Imposta Registro
- 31/05/2021** Comunicazione liquidazione periodica IVA (LIPE) – I trimestre 2021
Versamento imposta di bollo Fatture Elettroniche – I trimestre 2021

